

Il Sole **24 ORE**

Guadagna **€28 - €36** ogni ora
Lavorando OnLine

Invia

Quotidiano del
Diritto

Guida al Diritto

AVVOCATO

LEX24

Registrati !

MY Accedi ▾

DIRITTO 24

Newsletter
Mobile
Professioni e Imprese 24

CERCA 🔍

HOME [AVVOCATO D'AFFARI](#) CIVILE | LAVORO | PENALE | AMMINISTRATIVO

Tutta l'offerta ▾

Entra in Lex24 ▶

L'intervista [Mercati e Impresa](#) News dagli studi Professione Legale

DANNO DA REPUTAZIONE SOCIALE

Il Tribunale di Milano si pronuncia in tema di danno da reputazione sociale in caso di revoca senza giusta causa di liquidatore di società di capitali

Vittorio Pisapia, Partner Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatzos (5 Lex) | 22 febbraio 2016

Tweet

Consiglia 0

G+1 0

Salva in MY

1. Con sentenza del 12 febbraio 2016, il Tribunale di Milano - in una vertenza avente per oggetto la revoca di un liquidatore di s.r.l. - ha affrontato una questione rilevante in materia di revoca senza giusta causa di liquidatore di società di capitali, ossia se al liquidatore ingiustamente revocato spetti o no il risarcimento del danno per lesione all'immagine e/o reputazione professionale.

Il Tribunale ha anzitutto riaffermato, in generale, i seguenti principi in tema di revoca dei liquidatori (ex art. 2487 c.c.) e amministratori di società di capitali: a) l'assenza di giusta causa di revoca non incide sulla validità della delibera di revoca, ma comporta solo "il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria" in capo al liquidatore/amministratore revocato; b) "la giusta causa di revoca deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva esplicitazione e/o allegazione nel corso del giudizio"; c) il liquidatore/amministratore ingiustamente revocato ha diritto a un risarcimento/indennizzo "da parametrarsi al compenso che avrebbe percepito in riferimento al periodo di mancato preavviso" laddove l'incarico del liquidatore fosse a tempo indeterminato.

La nozione di giusta causa rileva, dunque, solo al fine di stabilire su chi debbano gravare i "costi della revoca" (BRODASCA, Osservazioni in tema di revoca di amministratori di società di capitali, in Giur. Comm., II, 2002, 523). In altre parole, a seconda che vi sia o no una situazione riconducibile a una giusta causa, le conseguenze economiche dell'anticipata cessazione del rapporto saranno a carico del soggetto revocato o della società. Ciò fermo restando che, come ricorda anche la sentenza in esame, "le motivazioni integranti la giusta causa di revoca dell'amministratore", ovvero del liquidatore, "nei loro connotati essenziali, devono essere esplicitate in sede assembleare e non fornite a posteriori, magari negli atti processuali" (FRANZONI, Società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, sub artt. 2380-2396, Bologna-Roma, 2008, 182. Cfr. altresì Trib. Milano, 7 giugno 2012, in Foro Padano, 2014, I, I, 116 (con nota di Zaccà); Trib. Milano, 24 maggio 2010, in Le Società, 2011, 1404 e ss.).

Sulla base di questi principi, nel caso concreto, Il Giudice milanese: a) ha ritenuto che la revoca del liquidatore fosse priva di giusta causa (infatti "la delibera (...) contenente (...) la decisione di revoca del liquidatore (...) non reca alcuna indicazione circa i motivi della stessa"); b) ha, quindi, condannato la società al pagamento, in favore dell'ex liquidatore, di "un'indennità da parametrarsi al compenso che egli avrebbe percepito in riferimento al periodo di preavviso mancato, periodo che ben può essere individuato, secondo parametri di

Social Network

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto

Servono solo
2 Minuti
per
Guadagnare

Inizia a fare Trading

TLG

Quotidiano del Diritto

Scopri la nuova versione!

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

1 di 3

22/02/16 16:02

complessiva ragionevolezza in quello di sei mesi".

2. Come si diceva, l'elemento più interessante della pronuncia è relativo alla questione della spettanza o meno al soggetto revocato senza giusta causa di un diritto al risarcimento del danno per lesione dell'immagine e reputazione professionale (nella specie, il liquidatore aveva svolto domanda in tal senso).

La questione - in relazione alla revoca degli amministratori - è stata esaminata in dottrina e solo più marginalmente dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di Milano afferma che la revoca - pur senza giusta causa - non è di per sé idonea a fondare una richiesta risarcitoria a tale titolo, occorrendo un *quid pluris*.

Alla luce della motivazione, tale *quid pluris* sembrerebbe piuttosto da individuarsi anzitutto nella dimostrazione, da parte del soggetto revocato: a) dell'esistenza di una "reputazione professionale tale da essere suscettibile di lesione effettiva e concreta"; b) della "diffusione" e "risonanza" della notizia della "revoca in tronco" nell'"ambiente professionale" del revocato); c) del "nesso di causalità tra la decisione assunta e il lamentato danno".

Insomma, la lesione all'immagine e alla reputazione professionale dell'amministratore/liquidatore ingiustamente revocato non potrebbe mai derivare dalla revoca in sé, ma solo dalle modalità con cui la stessa è avvenuta; modalità che devono essere lesive della dignità dell'amministratore/liquidatore revocato.

Occorre qui peraltro ricordare il precedente della Cassazione 21 novembre 1998, n. 11801, secondo cui "non può trovare ingresso nel giudizio di risarcimento del danno per revoca senza giusta causa di un amministratore il pregiudizio arrecato alla sua reputazione sociale e professionale da iniziative giornalistiche collaterali". Va tuttavia precisato che, nel caso esaminato dalla Cassazione, la lesione alla reputazione era stata prospettata dall'amministratore revocato in relazione a "iniziative giornalistiche" e a presunti "illeciti in tesi direttamente commessi dai singoli partecipanti alla deliberazione di revoca".

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-02-22/il-tribunale-milano-si->

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

▼ Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

▼ Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli, deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di Lex24

Sentenza *ius superveniens*, la giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: termine triennale decadenziale o decennale prescrizione?

ACQUISTO PER USUCAPIONE - La giurisprudenza di Lex24

I DOSSIER DI LEX24 - Anatocismo e profili bancari

Strumenti e servizi



	Calcolo danno biologico		Richiesta sentenze integrali
	Gazzetta Ufficiale		Software (studio24)
	Servizi Camerali		Punti accesso a Polisweb
	Mobile		Link utili

Vetrina

Novità Periodici



-10%
€ 27,00

Iva Inc.

La mediazione nelle controversie condominiali

Quadro normativo, tecniche e strategie di gestione delle ...



-10%
€ 19,80

Iva Inc.

Codice penale e di procedura penale e leggi complementari

Aggiornato con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. ...



-10%
€ 22,50

Iva Inc.

Codice civile e di procedura civile e leggi complementari

Aggiornato con il D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e con ...



-10%
€ 46,80

Iva Inc.

Il processo civile di cognizione

Rito ordinario. Rito del lavoro e delle locazioni. Separazione ...



-10%
€ 67,50

Iva Inc.

Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società

Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni ...

DIRITTO24

MATERIE

[Diritto Civile](#)
[Diritto del Lavoro](#)
[Diritto Amministrativo](#)
[Diritto Penale](#)
[Diritto Comunitario e Internazionale](#)
[News dagli Studi](#)
[Mercati e Impresa](#)
[Professione Legale](#)
[Praticanti](#)

RUBRICHE

[News](#)
[Sentenza Del Giorno](#)
[Rassegna Di Giurisprudenza Di Lex24](#)
[Focus Di Guida Al Diritto](#)
[L'Avvocato del Giorno](#)
[News Dagli Studi/Ordini](#)

PRODOTTI

[Quotidiano del Diritto](#)
[Guida al Diritto](#)
[Lex24](#)
[Venticquattro Avvocato](#)

CONTATTI

[Contatta un agente](#)
[Trova una Libreria](#)
[Servizio Clienti](#)
[Servizio clienti periodici](#)
[Redazione_Diritto24](#)
[Redazione Guida al Diritto](#)
[Redazione Lex24](#)
[Redazione Venticquattro Avvocato](#)

STRUMENTI E SERVIZI

[Calcolo del danno biologico](#)
[Link utili](#)
[Sito Mobile](#)
[Newsletter di Diritto24 - Archivio](#)
[Cerca un avvocato](#)

[Gerenza](#) - [Bilancio consolidato 2014 Gruppo 24 Ore](#) - [Bilancio d'esercizio 2014 Gruppo 24 Ore](#) - [Fai di questa pagina la tua homepage](#)

Il Sole **24ORE**

P.I. 00777910159 - [Dati societari](#) - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati [Privacy Policy](#)

Per la tua pubblicità sul sito: [Websystem](#)

